

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

Art. 34.

Indennità pensionabile

1. A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1988, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi ed equiparati	Incrementi mensili lordi	Importi mensili lordi
	Euro	Euro
Capitano	64,59	932,67
Tenente	63,92	923,12
Sottotenente	61,41	886,79
Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"	63,23	913,13
Luogotenente	63,23	913,13
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)	62,50	902,50
Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante	62,50	902,50
Maresciallo capo	59,82	863,80
Maresciallo ordinario	57,96	836,98
Maresciallo	56,14	810,72
Brigadiere capo "qualifica speciale"	57,69	833,08
Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)	57,69	833,08
Brigadiere capo	57,69	833,08
Brigadiere	54,44	786,21
Vice Brigadiere	54,19	782,53
Appuntato scelto "qualifica speciale"	49,32	712,20
Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)	49,32	712,20
Appuntato scelto	49,32	712,20
Appuntato	45,13	651,70
Carabiniere scelto/Finanziere scelto	41,92	605,36
Carabiniere/Finanziere	39,56	571,26

